

Rep. n° 4947

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI TERRACINA

PROVINCIA DI LATINA

APPALTO DI SERVIZIO NETTEZZA URBANA, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI (COMPRENSIVI GLI ONERI DI SMALTIMENTO ED ALTRI SERVIZI CONNESSI- CIG 464974749B.

L'anno 2015 il giorno 10 del mese di marzo presso la casa comunale, sita in Terracina, piazza Municipio, avanti a me, Avv. Marco Raponi Segretario Generale del Comune di Terracina, sono comparsi i signori:

1) Dott. Ing. Armando Percoco, nato a Terracina (LT) il 04.02.1955, che dichiara di intervenire in quest'atto, esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Terracina che rappresenta, nella sua qualità di Dirigente del Settore Dipartimento Lavori Pubblici, di seguito, nel presente atto, denominato semplicemente "Comune";

2) [redacted] nato a [redacted] ([redacted]) il [redacted] residente in [redacted] Via [redacted] nr [redacted] in qualità di procuratore della

Associazione temporanea di Imprese tra DE VIZIA TRANSFER SPA capogruppo mandataria/URBASER S.A. mandante, atto di raggruppamento Rep. N. 164307 raccolta n. 28511 del 26.02.2015 giusto Notaio Dott. Massimo des Loges, Notaio in Avellino, debitamente registrato in Avellino il 27/02/2015 al n. 1170/1T in rappresentanza della Società mandataria DE VIZIA TRANSFER SPA con sede in Torino (TO) Via Duino n. 136, C.F. e Partita IVA 03757510015, di seguito nel presente atto denominato

semplicemente “appaltatore”;

componenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario Comunale sono personalmente certo.

Di comune accordo le parti sopra nominate, mi chiedono di rendere pubblico quanto segue:

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 702/GEN del 12/07/2013 è stato aggiudicato in via definitiva il Servizio di nettezza urbana, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati alla Ditta Servizi Industriali SRL;

- la DE VIZIA TRANSFER SPA, quale mandataria del RTI De Vizia Transfer spa – Urbaser S.A. impugnava innanzi al TAR Lazio – Sez. staccata di Latina, gli atti della procedura di affidamento dei servizi di nettezza urbana, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati;

- il ricorso veniva accolto dal TAR adito il quale, con sentenza n. 464/2014, annullava l’aggiudicazione in favore della “Servizi Industriali SRL” e dichiarava l’inefficacia del contratto (stipulato medio tempore) disponendo, ai sensi dell’art. 122 CPA., il subentro della DE VIZIA Transfer Spa, decorsi 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza; condannava altresì l’Amministrazione al risarcimento del danno in favore della medesima ricorrente, per il mancato utile relativo alla parte di contratto già eseguita dalla Società controinteressata, quantificato nella misura del 2% dell’importo contrattuale;

- avverso la citata sentenza n. 464/2014, il Comune di Terracina proponeva appello innanzi al Consiglio di Stato ed anche la Servizi Industriali e la De Vizia Transfer spa, costituitisi in giudizio, proponevano appello incidentale;

- il Consiglio di Stato, definitivamente pronunciandosi sugli appelli, con sentenza n. 6256/2014 depositata il 22/12//2014 li respingeva tutti, confermando la sentenza n. 464/2014 del giudice di primo grado.

- con Determinazione Dirigenziale n. 136/GEN del 11/02/2015 è stato aggiudicato, in via definitiva, il Servizio di nettezza urbana, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati (comprensivi degli oneri di smaltimento) ed altri servizi connessi, al costituendo raggruppamento tra la ditta DE VIZIA Transfer SPA, mandataria e URBASER S.A., mandante, per l'importo annuale netto di aggiudicazione pari ad Euro 7.680.000,00 al netto degli oneri della sicurezza pari ad Euro 91.000,00 oltre IVA non soggetti a ribasso d'asta;

- il Settore Affari Legali, con parere formulato in data 26/02/2015, in riscontro alla richiesta, in pari data, dal Dirigente del Dipartimento LL.PP., recante prot. n. 10109/D, ha evidenziato la possibilità di stipulare il contratto per la durata di anni 6, anche alla luce della volontà di rinunciare al risarcimento per equivalente, manifestata dalla De Vizia Spa nel corso della riunione dell'11/02/2015;

- sono state verificate le certificazioni rilasciate dai competenti Enti, circa l'insussistenza, in capo all'Appaltatore, delle cause di impedimento alla stipula del contratto individuate dall'art.38 del D.Lgs n.263/2006 e ss.mm.ii;

- nella seduta consiliare del 25/02/2015 è stato approvato il relativo P.E.F.;

- in data 23.12.2014 con prot. n. 66904/U veniva inviato alla Prefettura UTG di Latina Modello A – “richiesta di informazioni antimafia” art. 91 D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. a mezzo pec, e che a tutt'oggi non è pervenuta alcuna informativa interdittiva;

- con nota prot. 11460 del 6/03/2015 è stato comunicato al A.T.I. l'avvio dei servizi per il 13/03/2015;

si stipula e conviene quanto segue

1. Premessa

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente contratto.

2. Oggetto

Il Comune affida all'Appaltatore, che accetta senza riserve né eccezione alcuna, il servizio di nettezza urbana, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati (comprensivi degli oneri di smaltimento) ed altri servizi connessi, così come definito nel Capitolato Speciale d'Appalto.

3. Corrispettivo

L'importo contrattuale annuale è pari ad euro 7.680.000,00 oltre oneri della sicurezza di Euro 91.000,00 per un canone mensile posticipato di Euro 647.583,34 oltre IVA di legge.

Le parti si danno reciprocamente atto che il pagamento del canone mensile avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, emessa esclusivamente dalla capogruppo mandataria De Vizia Transfer SpA e comunque secondo le procedure e modalità di cui all'art. 60 CSA, al quale si fa espresso rinvio.

Eventuali eccezionali ritardi nei pagamenti, non imputabili al Comune (quali ad esempio ordini dell'autorità, sopravvenute norme di legge, commissariamento, sospensione ordinaria da Autorità Giudiziaria) non daranno diritto ad indennità di qualsiasi genere in favore dell'Appaltatore, né alla richiesta di scioglimento del contratto. Il Comune potrà detrarre dal canone mensile la quota relativa alle sanzioni di cui al successivo art. 17, dopo aver effettivamente appurato eventuali inadempienze, secondo la

procedura all'uopo prevista dall'art. 9 CSA.

I prezzi di appalto si intendono fissi ed invariabili, salvo quanto previsto dall'art. 62 del Capitolato Speciale d'Appalto, titolato "Revisione prezzi", e dall'art. 11 del presente contratto, a cui, pertanto, integralmente si rimanda.

4. Durata

Il presente contratto avrà durata di anni 6 (sei), decorrenti dalla data di inizio del servizio, che dovrà avvenire in data 13/03/2015, previo apposito verbale di consegna dello stesso, rinnovabile ai sensi dell'art.5 del Capitolato d'Appalto.

L'Amministrazione si impegna a mettere a disposizione della RTI De Vizia Transfer spa, il sito ubicato in località Morelle, secondo modalità e termini che saranno oggetto di disciplina di successivo apposito atto.

L'Appaltatore si impegna sin da ora a continuare l'esecuzione del servizio in oggetto, anche oltre il termine finale, nelle more dell'espletamento della procedura pubblica di scelta del contraente e sino alla definitiva individuazione del nuovo affidatario.

5. Rinuncia al risarcimento danni

La Società De Vizia Transfer Spa, in proprio e quale mandataria e capogruppo del costituito R.T.I., con la sottoscrizione del presente contratto, rinuncia, ad ogni effetto di legge, al risarcimento del danno per equivalente, definitivamente statuito dal Consiglio di Stato nella richiamata sentenza.

6. Richiamo alle norme legislative e regolamentari

Formano parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati, il capitolato speciale d'appalto ed i relativi allegati.

Forma altresì parte integrante del presente contratto, sebbene non materialmente allegata, l'offerta tecnica ed economica presentata

dall'appaltatore in sede di gara.

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nel capitolato speciale d'appalto, si intendono richiamate le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute nel D.Lgs n.163/2006, nel D.P.R. n.207/2010, nel D.Lgs n.152/2006 e D.Lgs. 36/2003 e ss.mm.ii.

7. Espletamento del servizio e condizioni

L'Appaltatore dovrà svolgere il servizio secondo le modalità, la tempistica e le prescrizioni previste nel capitolato speciale d'appalto, nonché nell'offerta tecnica presentata in sede di gara.

Nel caso di discordanze tra quanto riportato nel capitolato speciale d'appalto e nell'offerta tecnica, si prenderà in considerazione la condizione più vantaggiosa per l'Amministrazione comunale.

Qualora si rendessero necessarie variazioni alle modalità di esecuzione del servizio, anche attraverso l'introduzione di nuove tecnologie, non previste in sede di capitolato speciale d'appalto o di offerta tecnica, l'appaltatore dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione comunale con atto deliberativo, provvisto della scheda di analisi di costo.

8. Variazione dei servizi

Qualora si rendesse necessario procedere a modifiche dei servizi per l'entrata in vigore di nuove disposizioni legislative o per ragioni di pubblico interesse, è facoltà dell'Amministrazione apportare modifiche e variazioni alle modalità di esecuzione – anche attraverso l'introduzione di nuove tecnologie, adeguando i servizi sulla base delle eventuali mutate esigenze – come pure variare i limiti del territorio comunale in cui sono espletati.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rinvia a quanto disposto dall'art. 63 del CSA.

All'uopo si specifica che l'Amministrazione comunale, ai fini del subentro della nuova aggiudicataria e onde scongiurare interruzioni nell'esecuzione dell'appalto, potrà prevedere e disporre la variazione di alcuni servizi senza che ciò comporti aumenti di spesa, rispetto a quelle contrattualizzata, e, quindi, senza oneri aggiuntivi per l'ente.

9. Precisazioni e ulteriori disposizioni

L'appaltatore dovrà fornire all'Amministrazione ogni utile informazione in possesso al fine della predisposizione della tariffa ed all'eventuale aggiornamento del regolamento comunale.

10. Adeguamento servizio rispetto a quello attuale

La ditta dovrà provvedere ad adeguare i servizi di raccolta domiciliare secondo la propria offerta e secondo quanto indicato da eventuali variazioni concordate con l'Amministrazione comunale entro 6 (sei) mesi dalla stipula del presente contratto.

11. Revisione canone

Ai sensi dell'art. 62 del C.S.A. la revisione del canone avverrà dal secondo anno dalla stipula del presente contratto.

12. Obiettivi minimi di raccolta differenziata

Gli obiettivi minimi della raccolta differenziata proposti dalla ditta sono quelli stabiliti all'Allegato 2 del Capitolato Speciale d'Appalto.

13. Obbligo di continuità dei servizi

I servizi oggetto dell'appalto sono servizi pubblici essenziali e costituiscono attività di pubblico interesse disciplinata dalla Parte IV del D.Lgs n.152/2006

e ss.mm.ii.

I servizi non possono essere sospesi o abbandonati, salvo casi di comprovata forza maggiore. In caso di arbitrario abbandono o sospensione dei servizi, il Comune (anche avvalendosi di ditta esterna) può sostituirsi all'Appaltatore per la loro esecuzione d'ufficio, con il totale e completo recupero delle spese (maggiorate del 20%) e dei conseguenti danni.

Nel caso di astensione dal lavoro per sciopero del personale, l'Appaltatore si impegna al rispetto di quanto disposto dalla L. n.146/1990 e ss.mm.ii.

14. Subappalto e cessione del credito

Le parti concordano che, qualora l'Appaltatore, in sede di offerta, abbia dichiarato di avvalersi del subappalto ad altra impresa di alcuni servizi oggetto dell'appalto, dovrà essere seguito l'iter previsto dall'art.118 del D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii.

Il Contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art.116 del D.Lgs n.163/2006 e ss.mm.ii.

Il diritto di credito derivante dal presente contratto potrà essere ceduto, secondo le modalità previste dall'art. 117 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.

15. Risoluzione del contratto per inadempimento

Il contratto si intenderà risolto di diritto ex art.1456 c.c. nei casi di gravi violazioni degli obblighi contrattuali. Devono ritenersi gravi le seguenti violazioni:

mancato raggiungimento, su base annuale, di una percentuale minima di raccolta differenziata pari al 30%;

sospensione o abbandono del servizio da parte dell'appaltatore o del subappaltatore esclusi i casi di comprovata forza maggiore;

violazioni gravi delle norme di sicurezza e prevenzione a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

reiterata violazione degli obblighi contrattuali nonostante diffide inviate dal Comune;

subappalto di uno o più servizi senza il preventivo assenso del Comune;

mancato rispetto degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari;

accertato grave inadempimento verso il personale e/o gli istituti previdenziali e assistenziali;

Ove ricorra una di tali ipotesi, il Comune dovrà contestarla per iscritto all'Appaltatore, assegnando a quest'ultimo 15 giorni di tempo per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove non ritenute giustificate e/o esaustive, il contratto si intenderà risolto.

La dichiarazione del Comune di avvalersi della clausola risolutiva espressa, formalizzata con atto di gestione, se non contestata giudizialmente o se confermata dal Giudice, esclude il diritto dell'Appaltatore ad indennità o risarcimenti di ogni genere.

In pendenza di contestazioni, l'Appaltatore non potrà in alcun caso sospendere il servizio, senza il consenso espresso del Comune.

Il presente contratto dovrà, altresì, intendersi risolto ipso iure o cessato nel seguenti casi:

cessione del contratto in violazione del divieto di cui all'art.14 comma 2;

dichiarazione di fallimento dell'appaltatore;

sospensione o decadenza dall'Albo Nazionale delle Imprese;

16. Norme comuni ai casi di risoluzione

La risoluzione del contratto è disposta dal Comune secondo le modalità di cui

al precedente articolo.

In caso di risoluzione, il Comune:

si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e subendi, e di esigere dall'Appaltatore il rimborso di eventuali spese sostenute a causa della risoluzione;

incamera la cauzione, salvo ed impregiudicato diritto all'azione per il risarcimento dei maggiori danni e per il rimborso delle maggiori spese.

17. Responsabilità dell'Appaltatore

L'Appaltatore è responsabile verso il Comune del corretto svolgimento dei servizi, dei beni eventualmente consegnatigli dal Comune stesso, nonché della disciplina e dell'operato del proprio personale.

L'Appaltatore risponde direttamente dei danni prodotti a persone o cose in dipendenza dell'esecuzione dei servizi allo stesso affidati, e rimane a suo carico il completo risarcimento dei danni prodotti a terzi (considerato terzo anche il Comune), manlevando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

E' obbligo dell'Appaltatore provvedere all'assicurazione sulla responsabilità civile verso terzi per un massimale non inferiore ad Euro 5.000.000,00, ed alle normali assicurazioni RC per automezzi e motocicli per un massimale di Euro 5.000.000,00 doppio rispetto a quello previsto per legge.

18. Sanzioni

In caso di inadempienze agli obblighi contrattuali assunti, gli uffici comunali competenti applicheranno le sanzioni di cui all'art. 9 del Capitolato Speciale di Appalto nel rispetto della procedura prevista dal medesimo disposto.

19. Tracciabilità dei rifiuti prodotti

Nel caso di esenzione dalla compilazione dei formulari ai sensi e per gli effetti dell'art.193, comma 5 del D.Lgs. n.152/2006, l'Appaltatore dovrà provvedere a trasmettere, entro il 10 di ogni mese, al Comune di Terracina relazione dettagliata dei rifiuti raccolti sul territorio comunale, allegando al contempo documentazione equivalente di accettazione dei rifiuti dell'impianto finale, debitamente firmata dall'impianto e dall'autista, nonché talloncino di pesata da pesa bollata e vidimata secondo le normative vigenti.

L'appaltatore dovrà comunque preventivamente indicare al Comune gli impianti a cui andranno i vari rifiuti, nonché consegnare copia della relativa autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti dei citati impianti.

20. Cauzione definitiva

A garanzia dell'esatto adempimento delle prestazioni e degli obblighi contrattuali, del pagamento delle penali, del risarcimento dei danni e dei maggiori oneri derivanti dall'inadempimento, l'Appaltatore ha costituito una garanzia fideiussoria definitiva n. 075955756 dell'importo di Euro 2.331.300,00 pari al 50% del dovuto in quanto in possesso di certificazione ISO avvalendosi della possibilità di cui all'art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006, rilasciata dalla Soc. Allianz Agenzia principale di Avellino per tutta la durata dell'appalto nella misura prevista dall'art.113 del D.Lgs. n.163/2006 e ss. mm. e ii.. Resta salvo e impregiudicato ogni diritto al risarcimento dell'ulteriore maggiore danno ove la cauzione non risultasse sufficiente.

La cauzione definitiva sarà restituita adempiuti gli obblighi contrattuali e risolta ogni eventuale controversia.

21. Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n.136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al servizio. A tal fine dichiara, ai sensi del comma 7 dello stesso art. 3, l'esistenza del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari presso [REDACTED] con i seguenti dati

identificativi del conto corrente: n° [REDACTED] Codice IBAN: [REDACTED]

Intestatario del conto: [REDACTED]

Le generalità delle persone delegate ad operare sul conto sono:

In caso di modifiche, l'Appaltatore si obbliga a comunicare al Comune di Terracina preventivamente l'intendimento di modifiche e di trasmettere gli estremi identificativi dei nuovi conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di subappalto, il contratto dovrà contenere, a pena di nullità assoluta, una clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

22. Riserva di verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

Il Comune verifica, in occasione di ogni pagamento all'Appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, e che sia puntualmente

rispettato l'art.3 della L. n.136/2010.

23. Adempimenti in materia antimafia

Il Comune, in data 23/12/2014, ha presentato la richiesta di informazione antimafia alla Prefettura. Qualora, successivamente alla stipula del presente contratto, la Prefettura rilasci informazione interdittiva, si applicherà il disposto di cui all'art.92 comma 3 del D.Lgs n.159/2011 e ss.mm.ii., a norma del quale “i soggetti di cui all'art.83 commi 1 e 2, ..., recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite”.

24. Foro competente

In caso di eventuali controversie che dovessero insorgere circa l'applicazione del capitolato e del presente contratto, si individua quale foro competente in via esclusiva quello di Latina.

25. Spese contrattuali

Tutte le spese e tasse comunque inerenti e conseguenti il presente atto, quali spese di bollo, di copie, di registrazione fiscale ed i diritti di segreteria e di rogito ad eccezione dell' I.V.A., sono a totale ed esclusivo carico dell'Appaltatore.

Il presente atto viene letto dalle parti che, con la propria sottoscrizione in forma digitale, lo accettano incondizionatamente, dichiarandolo conforme alla loro volontà. Il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia su pagine 13 è stato da me letto alle parti che approvano ed è firmato come segue:

f.to Dott. Ing. Armando Percoco

f.to Dott. De Vizia Nicola

Il Segretario Generale f.to Avv. Marco Raponi